



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Delib. C. C. del 23/03/2017 n. 69...)

TITOLO 1

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle posizioni contenute nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e nel regolamento generale di polizia mortuaria emanato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, Circolare 24.6.1933 nr. 24, Circolare del 31.7.98 nr. 10, D.P.R. 3.11.2000 nr. 396, Legge 28.02.2001 nr. 26, Legge 30.3.2001 nr. 130, D.M. Interno dell'1.7.2002, D.P.R. 15.7.2003 nr. 254, nonché della Legge Regionale 15.12.2008, nr. 34 e del Regolamento Regionale nr. 8 dell'11.3.2015, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

art.2

Funzioni e compiti del Comune

1. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
2. In deroga al precedente comma 1, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.
3. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di

- ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4. Il Sindaco nomina un funzionario comunale quale Responsabile dei servizi cimiteriali (detto anche responsabile del servizio di custodia cimiteriale in quanto derivato dalla trasformazione della tradizionale figura del "custode del cimitero") che ha la responsabilità della tenuta con mezzi informatici del Registro delle operazioni cimiteriali e dello Scadenario delle concessioni e pone in essere i compiti e gli adempimenti indicati dalle norme del presente regolamento.
 5. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, come pure il personale addetto alle operazioni cimiteriali, deve essere adeguatamente formato.
 6. Le attività e i compiti relativi ai servizi funebri e cimiteriali prevedono, per loro natura, il coinvolgimento di vari uffici comunali competenti per materia tra cui, a titolo meramente indicativo e non esaustivo e fatta salva la diversa organizzazione prevista dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi:
 - a) gli adempimenti in tema di autorizzazione di attività funebre di competenza del SUAP/Servizio Attività Economiche;
 - b) gli adempimenti in tema di concessione di aree cimiteriali di competenza al SUE;
 - c) gli adempimenti in tema di concessione di loculi di competenza del Servizio Patrimonio;
 - d) gli adempimenti in tema di funerali per persone indigenti di competenza del Servizio Sociali;
 - e) gli adempimenti relativi alla pulizia dell'area cimiteriale, alla manutenzione delle fontane nonché tutti gli adempimenti di legge prescritti al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ivi inclusi tutti gli adempimenti in tema di autorizzazione al trasporto di cadavere, di competenza del Servizio Ambiente;
 - f) gli adempimenti in tema di autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 7. Le attività e i compiti di cui al precedente comma sono coordinati dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
 8. Ove la gestione dei servizi cimiteriali sia affidata dal Comune ad un soggetto terzo in possesso di adeguata idoneità tecnico-professionale e individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, le relative condizioni di erogazione come pure le funzioni comunali demandate sono stabilite dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi.

art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero comunale siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

art.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi pubblici indispensabili in materia di polizia mortuaria sono gratuiti se come tali esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme incidentate nel territorio

- comunale se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) il feretro e l'inumazione in campo comune per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Le tariffe dei servizi funebri e cimiteriali sottoposti al pagamento sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con decorrenza applicativa dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso di mancata adozione del relativo atto deliberativo, gli importi delle tariffe vigenti si intendono automaticamente rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente su base annua.

art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto a disposizione di chiunque abbia interesse il Registro delle operazioni cimiteriali compilato cronologicamente affinché possa fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
2. Presso il Servizio Cimiteriale sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, come fissato dal Sindaco;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

Capo II

DECESSO

art.6

Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione di morte o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, nr. 396 e alla vigente normativa in materia. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui all'art. 37, co.1., lett. b.1, del Regolamento Regionale nr. 8 dell'11.3.2015, contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso.
2. Il medico curante redige la denuncia di causa morte ISTAT entro ventiquattrore dall'ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.
3. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione del riscontro diagnostico. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei

fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art.37 c.1 lett. a.2 del Regolamento Regionale n.8/2015. La chiusura del feretro è effettuata sempre dopo il rilascio del certificato necroscopico e non prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

4. Ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.34/2008, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo di decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:
 - a) alla sala di commiato,
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c) al civico obitorio;
 - d) all'abitazione propria o dei familiari;
 - e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990. Per il trasporto dal luogo del decesso alle predette sedi di destinazione è necessaria l'acquisizione del certificato di cui all'art.37, comma 1, lett.a.1 del Regolamento Regionale n.8/2015 da compilare in ogni sua parte che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata:
5. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del D.P.R. 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui al Regolamento Regionale nr. 8/2015.
6. Il Comune provvede all'allestimento e alla gestione del deposito di osservazione e dell'obitorio ubicati nell'ambito del cimitero.
7. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
8. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee compresi i familiari.
9. Le salme di persone morte a causa di malattie infettive-diffusive o sospette tali saranno tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, non appena verrà predisposto apposito sito.
10. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964 n.185.
11. La sorveglianza si esercita con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
12. Per le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

art. 7

Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1. Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente art.6, comma 4, del presente regolamento è sita nel territorio del comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art.37, comma 1. lett.a.1 del Regolamento Regionale n.8/2015 alla ASL competente per territorio e al Comune il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.
2. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art.37, comma 1, lett.a.1 del Regolamento Regionale n.8/2015 alla ASL e al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.
3. Quest'ultimo comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso cui spetta formare l'atto di morte al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.
4. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni ed alle AA.SS.LL. della certificazione di cui ai commi precedenti sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Capo III

FERETRI

art.8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere comporta emissione di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. La chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne attestano l'esecuzione così come previsto dall'art. 10 - bis comma 7 della Legge Regionale 15.12.2008 nr. 34. ad esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L.
6. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

art.9

Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione :
 - a1) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) o in alternativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 7\02\2002;
 - a2) le tavole non devono avere, a fondo intaglio uno spessore non inferiore a cm. 2;
 - a3) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - a4) i feretri provenienti dall'Estero da altri Comuni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate dopo aver realizzato sulla cassa metallica, dei tagli di opportune dimensioni (come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 285/90);
 - b) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990 n.285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. e qualunque sia la destinazione di sepoltura, la salma può essere racchiusa in manufatto realizzato con materiale denominato "BARRIERA" realizzato in materiale MATER-BI-ZIO1U (autodegradabile) autorizzato dal Ministero della Salute; si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché degli articoli 27, 28 e 9 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km., è facoltativo l'uso del "BARRIERA" è sufficiente il feretro di legno solo nei casi di inumazione e cremazione;
 - e) cremazione:
 - e1) la salma deve essere racchiusa unicamente in feretro di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), nonché facoltativo l'uso del "BARRIERA" per trasporti interni al Comune di decesso;
 - e2) la salma deve essere racchiusa unicamente in feretro di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), nonché facoltativo l'uso del "BARRIERA" laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - e3) la salma deve essere racchiusa in duplice feretro con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice feretro con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Nel caso di salma, già sepolta ed oggetto di esumazione straordinaria o per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, è necessario accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
4. Per la salma proveniente da altro Comune o Stato secondo la Circolare Ministeriale n.24 del 24.6.1993, va verificata la documentazione e la integrità del sigillo rispondente a quello apposto sulla certificazione; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio rivestimento e la salma è destinata a sepoltura in terra,

deve essere praticata nella parte superiore del feretro metallico un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
6. Sia il feretro di legno sia quello di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. Il feretro deve essere dotato di valvola da incassare sul coperchio della cassa di zinco atta a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione. Sul fondo del cofano mortuario il feretro deve essere dotato del manufatto denominato "salvazinc" che abbia proprietà assorbenti e che sia riconosciuto dal Ministero della Salute.

art.10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro e l'inumazione in campo comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte dai Servizi Sociali sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro in tutti i casi di necessità ed urgenza segnalati dalle strutture sanitarie.

art.11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

art.12

Modalità del trasporto e percorso

1. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui all'art. 6 comma 5 in originale e di copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 34/08, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio, dalla struttura per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si

dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile comunale del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Responsabile del Servizio Vigilanza di Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

art.13

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune, su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli aventi titolo per motivi di comprovata indigenza, si fa carico del trasporto funebre.
2. Sono a pagamento, secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali quali il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, sosta lungo il percorso.

art.14

Trasporti funebri

1. Per il trasporto funebre dal luogo di decesso alle sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37, comma 1, lett. a.1, del regolamento regionale n.8/2015 da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c.1 lett.b4, del Regolamento Regionale nr. 8/2015, compete al funzionario responsabile del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - b) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.
 - c) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.
4. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. nr. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art. 37 c.1. b5 del Regolamento reg. 8/2015.
5. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre. All'atto del ricevimento del feretro, il Responsabile dei servizi cimiteriali procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura

- feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al seppellimento.
6. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto ed il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
 7. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento e la seconda dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 8. La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990,
 - b) trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 254/2003.
 9. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

art.15

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento; inoltre, limitatamente alle salme destinate fuori Regione (cfr. art. 35, comma 9, Legge regionale n. 4 del 25.02.2010) se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne attestano l'esecuzione. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli atti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il relativo decreto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, fatto salve le attuali convenzioni a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. E' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso.

art.16

Riti religiosi

1. Lo svolgimento dei funerali con rito religioso va concordato con la Curia Arcivescovile della Chiesa cattolica e/o con i ministri degli altri culti.

art.17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. (commi 1, 2, 3 dell'art. 10 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 3 così come modificato dalla Legge Regionale 25.2.2010 nr. 4)

art.18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il Medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'art. 18 comma 1 del D.P.R. 285/90 come integrata dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 paragrafo 7.
2. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

art.19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal regolamento nazionale di Polizia Mortuaria di cui al con D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge della Regione Puglia n. 34/2008 recante "Norme in materia di attività funeraria, cremazione, dispersione delle ceneri", dal regolamento locale di igiene e dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla

celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25, commi 1 e 2, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
6. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

art.20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto dietro domanda degli interessati.

art.21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n.1379 ovvero di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n.285; il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 per le salme estradate dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

art.22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. nr. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia nr. 34 del 15.12.2008 recante "Norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri", dal regolamento locale di igiene e dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
3. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure di precauzione igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Titolo II

CIMITERO

Capo I

CIMITERO

art.23

Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero di Foggia ubicato in via Manfredonia Km.1,5 e denominato "Cimitero comunale San Pio da Pietrelcina".

art.24

Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
3. All'interno del cimitero le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale addetto ai servizi da necroforo.
4. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

art.25

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo Capo II, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

art.26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero di Foggia devono essere ricevute:
 - a) salme di persone morte nel territorio del Comune di Foggia, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto;
 - b) salme delle persone morte fuori dal Comune di Foggia, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nel Cimitero di Foggia;
 - d) salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela in vita e residenti nel Comune di Foggia;
 - e) salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela in vita nati o antecedentemente residenti nel Comune di Foggia;
 - f) salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Foggia;
 - g) salme di persone non residenti in vita nel Comune di Foggia e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
 - h) salme di persone non residenti nel Comune di Foggia ma nate nello stesso Comune;
 - i) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10.9.1990;
 - l) i resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate;
 - m) l'inumazione dei prodotti abortivi provenienti da aborti spontanei e i.v.g. anche inferiori alle venti settimane di questi ultimi in deroga a quanto disposto dal D.P.R. 285/90, come da nota dell'ASL/FG del 26.11.2012 Protocollo 009830712.

art.27

Ammissione in sepolture di Congreghe o similari

1. Le congreghe e/o associazioni comunque senza fini di lucro, ai fini del presente regolamento, sono considerate come enti di cui agli artt. 90 e 93 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
2. Il Comune può concedere ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione e tumulazione individuale, per le famiglie e collettività.
3. A tali sepolture si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali e particolari stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n.285 e del presente regolamento, avuto riguardo alla natura della sepoltura stessa.
4. Le aree destinate alla costruzione di celle per loculi (manufatti di congreghe ecc.) debbono essere previste nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo Capo II.
5. Il diritto di uso delle sepolture è riservato alle persone contemplate

dall'ordinamento dell'ente e dall'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

art.28

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Con deliberazione di Consiglio comunale, il Comune di Foggia adotta il Piano Regolatore Cimiteriale (di seguito denominato per brevità P.R.C.) che determina le varie tipologie di sepolture, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e dai successivi articoli del presente regolamento.

art.29

Piano regolatore cimiteriale

1. Il P.R.C. recepisce le necessità dei servizi cimiteriali nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il P.R.C. è sottoposto al parere obbligatorio del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., il quale si pronuncia entro il termine massimo di 60 giorni ai sensi dell'art. 50 della legge 8.6.1990 n. 142, nonché ai pareri eventualmente previsti dalla normativa della Regione Puglia.
3. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) andamento delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50% e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratiche funebri;
 - d) eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti.
 - e) fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda

- esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).
4. Nel cimitero sono individuate aree o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) manufatti a sistema di tumulazione individuale (loculi comunali);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione per sepolture private in concessione ad enti, congreghe e similari (denominati celle);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) impianto di cremazione;
 - l) cinerario comune;
 - m) verde pubblico;
 - n) servizi e attrezzature previste dal D.P.R. 10.9.1990 n.285;
 - o) ogni altra funzione connessa con quelle cimiteriali, ritenuta necessaria dal Comune.
 5. La delimitazione e tipizzazione delle aree e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria in scala 1:500 del cimitero tenuta presso il Servizio Cimiteriale e l'Ufficio Tecnico Comunale.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
 7. Il P.R.C. per le aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, individua, tra l'altro, specifici standards relativi all'area concedibile ed all'altezza fuori terra del manufatto.
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
 9. Il P.R.C. definisce altresì i parametri percentuali per le assegnazioni a congreghe, enti, privati ed altri.
 10. La realizzazione delle cappelle private viene posta in essere in conformità al progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto della omogeneità dei prospetti e quindi degli accorgimenti tecnici e tecnologici previsti.
 11. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale ed il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL deve essere conservata una planimetria di insieme del cimitero redatta in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 in scala 1/500. La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto. La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. La piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi oppure quando si modificano o si ampliano gli esistenti. La piantina è rinnovata ogni 5 anni.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art.30

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private ed in particolare:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

art.31

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle seguenti dimensioni: cm.100 x 60 x 3.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

art.32

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
4. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
5. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di cui al comma precedente, non potranno essere inferiori, rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive

si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

art.33

Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che la rappresenta, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che, in presenza di salma, hanno presentato domanda di concessione di loculo da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
 - d) per coloro che, in presenza di salma, hanno diritto d'uso di sepoltura in via di costruzione da parte di un ente (congrega o similare), al quale hanno aderito.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, dispone che la salma sia inumata in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art.34

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
4. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

5. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi - conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.
6. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni. Le esumazioni vengono regolate dal sindaco.
7. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.
8. Al riguardo sono da considerare le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e dalla legge regionale 25.2.2010 n. 4 art. 35.

art.35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali curerà la stesura di tabulati, distinti per campo, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Dell'esumazione va data comunicazione alla famiglia, se nota.

art.36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

art.37

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello Scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione effettuata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
6. I resti mortali individuati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura del feretro di zinco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza tenendo conto delle scadenze previste dalle concessioni.
10. In caso di estumulazione per traslazione in altro loculo, prima della scadenza ordinaria, decade la concessione con retrocessione del loculo al Comune.
11. Sono integralmente recepite le disposizioni della L.R. n. 34 del 15.12.2008 art. 34, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

art.38

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento della somma prevista in tariffa.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni.

art.39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura

privata.

art.40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in triplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante, e un l'altro è conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria del Comune e l'ultimo presso l'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi custodendoli nella cassaforte del Servizio Economato. Qualora gli stessi non venissero reclamati entro il suddetto termine, possono essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato viene destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art.41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

art.42

Crematorio

1. Per la cremazione delle salme, il Comune di Foggia, fino alla operatività di un impianto di cremazione all'interno del locale cimitero, si avvale di impianti disponibili sul territorio italiano, assumendo a proprio carico, ai sensi di legge, l'onere corrispondente al solo servizio di cremazione secondo la tariffa approvata dal Ministero dell'Interno con D.M. 8.1.1988 e successive modificazioni.

art.43

Autorizzazione alla cremazione

1. Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa del defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate nell'art. 3, lettera b) della legge 130/2001.
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. La predetta autorizzazione vale anche quale documento di trasporto.
3. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31.8.1999, nr. 394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art. 24 della Legge 31.5.95, nr. 218, a condizione di reciprocità.
4. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
5. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Il suddetto detto verbale è redatto in quattro esemplari: uno agli atti del crematorio, uno è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altro viene consegnata al Responsabile dei servizi cimiteriali ed un ultimo all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Nel caso in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
6. L'autorizzazione alla cremazione di prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello stato civile.
7. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.
8. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi di cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva al quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in

difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza con più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso o di residenza; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune del decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

- d) la volontà manifestata dal legale rappresentante per i minori e per le persone interdette.

art.44

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, terzo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 45

Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1. E' istituito presso gli Uffici dello stato civile del Comune di Foggia il registro delle cremazioni per i residenti.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

Art. 46

Affidamento delle ceneri

1. L'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del

- Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale/edificio non custodito.
 5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a) l'affidatario dell'urna;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
 6. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 47

Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall'art. 13 della legge regionale n.34/2008.
5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
7. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente

- entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
8. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
 9. Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
 10. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
 12. La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune della regione Puglia nel cui territorio è stata richiesta la dispersione.
 13. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune.

Art. 48

Strutture per il commiato

1. Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre. Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
2. Le strutture per il commiato devono possedere:
 - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
 - b) camera ardente;
 - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
 - d) locale spogliatoio per il personale;
 - e) deposito per il materiale;
 - f) servizio igienico per il personale;
 - g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
 - h) eventuale locale per ristoro.
3. Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
 - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
 - b) umidità relativa 60 ± 5%. La dotazione minima tecnica degli impianti richiesta è la seguente:
4. La dotazione minima tecnica degli impianti richiesta è la seguente:
 - a) impianto illuminazione di emergenza;

- b) apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
 - c) gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
5. Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.
6. Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Capo VI

POLIZIA DEL CIMITERO

art.49

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 30 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. I servizi cimiteriali di tumulazione ed inumazione ed i servizi di polizia mortuaria di esumazione ed estumulazione sono eseguiti esclusivamente nell'orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

art.50

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

art.51

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.52

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

art.53

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in relazione ai criteri generali che saranno fissati dal P.R.C. o, nelle more di approvazione dello stesso, con ordinanza del Sindaco.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto più innanzi disciplinato col presente regolamento.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

art.54

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutte le aree verdi del cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

art.55

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Titolo III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

art.56

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal P.R.C., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché

- tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie (campetti, edicole, ecc.).
 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto nel tariffario.
 6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 7. La concessione è regolata da convenzione il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta comunale e stipulata previa individuazione del manufatto da parte del competente ufficio comunale.
 8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore e i concessionari;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

art.57

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali costruite dal Comune;
 - c) in 30 anni per i loculi costruiti dal Comune, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione è espressamente indicata la decorrenza della stessa.
5. Ad ogni scadenza il Comune è tenuto ad informare per tempo la famiglia, se nota.

art.58

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, ovvero dei resti o ceneri per gli ossarietti, ovvero delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione viene rilasciata osservando come criterio di priorità la data e l'orario della morte come certificati nel permesso di seppellimento nel pieno rispetto dell'ordine progressivo delle sepolture disponibili.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'assegnazione dei loculi, avviene per linee verticali a cominciare dal loculo più alto e da sinistra verso destra. All'atto della costruzione, il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione;
 - b) del costo di costruzione;
 - c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
5. Relativamente ai loculi comunali, previa esibizione della prescritta documentazione, è consentito:
 - a) la contemporanea concessione di due loculi contigui: uno per il coniuge defunto e l'altro per il coniuge in vita;
 - b) l'avvicinamento di salme di coniugi o loro prole anche in momenti successivi al decesso del coniuge superstite o loro prole, le traslazioni vengono effettuate, compatibilmente con le disponibilità,
 - c) la traslazione di feretri da loculi privati a loculi comunali;
 - d) la traslazione di salme dai loculi comunali di 5° e 4° fila a loculi di fila inferiore, e da loculi comunali di 1° fila a loculi di fila superiore, previa istanza presentata dagli stretti congiunti (genitori, coniugi, figli, fratelli e sorelle) per gravi motivi di salute degli stessi comprovati dal certificato d'invalidità del 70% rilasciato dalla Commissione per l'accertamento degli stati d'invalidità civile nonché dal certificato del medico specialista attestante la particolare patologia cronica limitante;
 - e) la tumulazione di una salma inumata come previsto dall'art. 68 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - f) previa disponibilità di loculi comunali è consentita la prevendita in vita a coniugi e loro prole che ne facciano richiesta. La durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione del contratto di concessione.
6. Nel canone di concessione del loculo non sono incluse le spese della lapide che restano a totale carico del concessionario; la lapide può riportare esclusivamente l'iscrizione dei dati anagrafici del defunto, la relativa fotografia ed un solo portafiori.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al precedente art.56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. Per la concessione di aree e manufatti cimiteriali è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 30% del corrispettivo della tariffa vigente e in base alla procedura all'uopo determinata da parte del competente ufficio comunale.
10. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma

precedente.

art.59

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 56 e, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, quali congreghe, confraternite e simili, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 da presentare al Responsabile Servizio Cimiteriale che concede il nulla osta qualora ricorrano gli estremi anzidetti.
5. Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia è ammesso anche ai conviventi previa dimostrazione con regolare documentazione da presentarsi con la stessa procedura di cui al quarto comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

art.60

Manutenzione - Canone annuo - Affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può, a sua discrezione, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari

strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni consecutivi al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al precedente secondo comma, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

art.61

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di comunicazione, da parte del Sindaco, di approvazione del progetto, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

Capo II

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

art.62

Divisione Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio del cimitero, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio del cimitero esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, fatti salvi i tempi dall'ultima sepoltura di cui al successivo undicesimo comma.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
12. In caso di estumulazione prima della scadenza ordinaria non è previsto il rimborso per gli anni residui della concessione.

art.63

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita:
 - a) in altra sede cimiteriale fuori Comune;
 - b) in altro loculo comunale;
 - c) in altro loculo privato: cappella gentilizia, confraternita e/o ente. In caso di traslazione in altra sede cimiteriale fuori comune, in altro loculo: comunale o privato, prima della scadenza ordinaria, decade la concessione con retrocessione del loculo al Comune.
2. La rinuncia di cui ai punti precedenti, essendo atto meramente volontario, non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e non produce rimborso della tariffa per i residui anni di concessione non goduti.

art.64

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - b1) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b2) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art.65

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel successivo terzo comma, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. L'istruttoria, come per gli altri casi di rinuncia, è effettuata dall'ufficio del cimitero.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

art.66

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

art.67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto

concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

art.68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione imposta, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi e, comunque, preventivamente segnalata con idonea palina collocata presso la tomba interessata durante la Commemorazione dei Defunti dell'anno in corso.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

art.69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco ha facoltà di disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In caso di traslazione, il Sindaco può altresì disporre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

art.70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di

- concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

art.71

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati è subordinata alla stipula di polizza assicurativa relativa ad eventuali danni a cose o a persone che si potrebbero verificare nel corso dei lavori.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci private, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere nonché per le imprese di onoranze funebri, è necessario il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al capo VI del presente regolamento.
5. Gli invalidi e gli inabili possono accedere con la autovettura fino all'ingresso del cimitero se muniti di permesso rilasciato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa istanza corredata della necessaria documentazione giustificativa.

art.72

Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi e simili.

art.73

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

art.74

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Per i rifiuti si devono osservare le disposizioni di cui al D.L.vo nr. 152/2006 e seguenti, nonché l'applicazione del D.M. 05.02.2008 per la realizzazione di idonea piattaforma e/o isola ecologica.

art.75

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere già riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. Il controllo degli adempimenti di cui al presente articolo compete al Responsabile

dei Servizi Cimiteriali.

art.76

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. È comunque vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da rappresentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

art.77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, per la circostanza, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

art.78

Vigilanza

1. L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, il rilascio del certificato d'uso e la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 73.

art.79

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; detto divieto deve essere pubblicizzato con idonea cartellonistica;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5. Il personale del cimitero è sottoposto tassativamente a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

art.80

Attività esercitata dalle imprese pubbliche e/o private.

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche o private previo rilascio dell'autorizzazione del Comune ove ha la sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto di infermi e feriti.
2. Ai sensi del presente regolamento per l'attività funebre si fa riferimento a quanto contenuto nella L.R. nr. 34 del 15.12.2008 art. 15 così come modificato dalla L.R. n. 4 del 15.02.2010, e Regolamento Regionale n. 8/2015 (art.16 e 17).
3. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1 lett.b.3, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dell'Ufficio di Stato Civile, prima di accedere a tali locali per le finalità di servizio.
4. L'attività funebre comprende e assicura congiuntamente le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) richiesta dell'autorizzazione al trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
5. L'attività funebre è espletata da imprese in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa. I soggetti dell'impresa coinvolto nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
6. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connesso allo svolgimento dell'attività funebre.
 - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa.
 - c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
 - d) avere a disposizione di almeno quattro operatori funebri o necrofori in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti dal soggetto titolare

dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa. I requisiti di cui alle lettere b) e d) del presente comma si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.

7. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. Le imprese di cui al secondo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
8. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzi di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto al Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili.

art.81 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. Si intendono acquisiti al presente regolamento i divieti previsti dalla L.R. nr. 34 del 15.12.2008 art. 16.
3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
4. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
5. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

6. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

art.82

Assegnazione gratuita di sepoltura a personaggi illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero la Giunta Comunale può riservare apposito luogo, detto famedio, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di personaggi che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

art.83

Mappa

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, un registro delle sepolture, denominato Mappa, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

art.84

Annotazioni in Mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La Mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) a natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

art.85

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, il Registro

delle operazioni cimiteriali, redatto in ordine cronologico e secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

art.86

Schedario dei defunti

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, lo Schedario dei defunti al fine di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Sulla scorta della mappa e del registro di cui sopra, nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui al precedente articolo.

art.87

Scadenzario delle concessioni

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto, anche con mezzi informatici, lo Scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, dandone notizia ai familiari, se noti.

art.88

Norme concernenti le celle di congreghe o enti simili

1. I rapporti fra il Comune di Foggia e le Congreghe o Enti simili, intendendosi per questi le associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra il propri fini quello di assicurare la sepoltura degli associati, sono regolati in via generale dal presente regolamento e in via particolare dai contenuti di ogni singolo atto di concessione in uso dell'area cimiteriale.
2. Chi può vantare il diritto di uso di sepolture in celle è soggetto alla normativa generale del vigente regolamento di polizia mortuaria nazionale, integrato dal presente regolamento di polizia mortuaria comunale, dal contratto di uso della sepoltura stipulato con la Congrega o Ente simile e dal regolamento interno di funzionamento e gestione della cella.
3. Lo schema di contratto tipo di uso della sepoltura in cella, nonché il relativo regolamento interno di funzionamento e gestione, devono avere il preventivo consenso scritto del Comune di Foggia.
4. Nell'atto di concessione in uso dell'area da parte del Comune alla Congrega o Ente simile, devono essere indicati:
 - a) gli elementi di cui all'art. 52, nono comma;
 - b) eventuali variazioni consentite rispetto alla durata massima dell'uso di ogni singola sepoltura, laddove diversa da quella stabilita in via generale dall'art. 57;
 - c) l'accettazione dei criteri di esecuzione, delle caratteristiche tecniche e costruttive delle celle, secondo quanto stabilito dal P.R.C. e relative norme

- tecniche di attuazione;
- d) i criteri di determinazione ed i livelli di prima applicazione degli importi massimi di prezzo che la Congrega o l'Ente similare può praticare per la concessione in uso di ogni singola sepoltura (per feretro, cassetta resti o urna cineraria) in rapporto alla durata della concessione stessa;
 - e) i limiti massimi di eventuali canoni di locazione delle sepolture, calcolati in rapporto percentuale rispetto al prezzo di cui al punto d) che precede;
 - f) i limiti massimi dei canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, calcolati in rapporto percentuale rispetto al prezzo di cui al punto d) precedente;
 - g) i criteri di revisione dei prezzi di cui ai punti d), e) ed f) che precedono;
 - h) i periodi massimi di inizio e termine dei lavori di costruzione, con le connesse sanzioni in caso di ritardo;
 - i) le dimensioni interne standard minime delle singole sepolture, per ogni diversa tipologia, il numero di sepolture minimo da realizzarsi e la cubatura massima consentita per la cella;
 - l) i criteri di trasferimento del diritto d'uso della sepoltura da parte dell'intestatario, laddove consentiti diversi da quelli stabiliti in via generale dal presente regolamento;
 - m) eventuali diritti di prelazione del Comune di Foggia per l'uso di sepolture all'interno della cella;
 - n) le norme che regolano l'eventuale rinnovo della concessione al termine del primo periodo, quelle per la decadenza, la retrocessione, la revoca della concessione, se diverse da quanto in via generale stabilito dal presente regolamento;
 - o) clausole e sanzioni in caso di violazione di norme, patti o condizioni da parte della Congrega o Ente similare e/o da parte degli intestatari del diritto di sepoltura, in particolare per violazione dei limiti ai prezzi di concessione.
5. Al termine della concessione in uso dell'area alla Congrega o Ente similare, qualora non venisse rinnovato il contratto al massimo per un eguale periodo di tempo, il Comune di Foggia rientra nella piena disponibilità dell'area stessa, nonché di quanto in essa realizzatovi sopra o sotto il suolo.
6. Per le concessioni in uso di aree cimiteriale perpetue realizzate in epoche passate, laddove per qualsivoglia causa si dovesse sciogliere la Congrega o l'Ente similare o comunque si realizzasse la impossibilità da parte dell'Ente originario di provvedere al decoro e alla manutenzione delle celle, il Comune provvede a pronunciare la decadenza della concessione alla Congrega o Ente similare e subentra nei rapporti con gli intestatari del diritto d'uso delle singole sepolture, i quali si uniformeranno alle norme generali stabilite dal presente regolamento. La durata delle concessioni verrà conseguentemente limitata agli anni previsti dall'art.57, secondo comma, lettere b) e c) e partirà dalla data di decadenza di cui sopra.
7. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, sia le Congreghe che gli Enti similari, che gli intestatari del diritto di uso delle singole sepolture, sono assoggettati alle norme generali stabilite dal presente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art.89

Sanzioni

1. Per il limite minimo e massimo dell'importo delle sanzioni per violazione delle norme in materia di polizia mortuaria si fa riferimento all'art. 7 della L.R. n. 34 del 15.12.2008, secondo cui "le sanzioni applicabili in caso di violazione

non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.000,00", nonché all'art. 35 del Regolamento Regionale 11.03.2015 n. 8.

2. Per la violazione delle disposizioni regionali e di quelle del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel D.Lgs. 186/2012.
3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 90

Pagamento in misura ridotta

1. A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 91

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 92

Processo verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24.11.1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;

- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24.11.1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
 4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso; in tal caso il verbale è da ritenersi notificato.

Articolo 93

Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Capo II

REGOLAMENTO - EFFICACIA

art.94

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base al precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato dal Comune di Foggia con deliberazione n. 469 del 4.11.1997, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Per coloro che non vi provvedono la concessione avrà termine, salvo rinnovo, 99 anni dopo il predetto termine di scadenza di un anno.
3. Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del su richiamato Regolamento di cui alla deliberazione n.469 del 4.11.1997, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 56 e seguenti, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresa la costituzione di una banca dati sull'anagrafe e il catasto cimiteriale.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia

Mortuaria approvato dal Comune di Foggia con provvedimento n. 469 del 4.11.1997, il Regolamento per la concessione dei loculi comunali approvato con deliberazione n. 336 del 23.12.1993 e successive modificazioni nonché ogni disposizione comunale ad essi conseguente, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

art.95

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione o il Concessionario dei Servizi Cimiteriali s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

art.96

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento seguono le norme valide in generale per le concessioni fissate dal presente regolamento.

art.97

Sepulture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del cosiddetto immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo determinato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art.98

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento comunale, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti in materia, le direttive delle circolari ministeriali, nonché le norme degli altri regolamenti comunali se compatibili.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate in sintonia con eventuali variazioni che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si

richiamano.

Art.99
Modulistica

1. Per i certificati, le autorizzazioni, i nulla-osta, gli avvisi ed ogni altro atto attinente ai servizi funebri e cimiteriali si fa riferimento alla modulistica allegata al Regolamento Regionale 11.3.2015 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni nonché a quella prodotta dai competenti uffici comunali e disponibile sul sito internet dell'Ente.

art.100
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.

Tabella delle sanzioni amministrative (art. 89 del Regolamento di Polizia Mortuaria)

Infrazione	Sanzione pecuniaria	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni	Eventuale sanzione accessoria	Proventi
Art.24 (vigilanza)	da € 3.000,00 ad € 9.000,00	€ 3.000,00	Sospensione immediata attività da 10 a 60 giorni. In caso di recidiva revoca autorizzazione	Comune Foggia
Art.80 (funzioni e licenza)	da € 300,00 a € 600,00	€ 200,00	Revoca autorizzazione	Comune Foggia
Art. 15 (Norme generali per il trasporto)	da € 300,00 a € 600,00	€ 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Foggia
Art. 12 (Modalità del trasporto e percorso)	da € 1.000,00 a € 2.000,00	€ 666,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Art.14 (Trasporti funebri)	da € 1.000,00 a € 2.000,00	€ 666,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
Art.81 (Divieti)	da € 300,00 ad € 600,00	€ 200,00	Sospensione dell'attività per 30 giorni. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune Foggia
Art.62 (Divisione e subentri)	da € 250,00 ad € 1.200,00	€ 400,00	=====	Comune Foggia
Art.50 (Disciplina dell'ingresso)	da € 250,00 ad € 1.200,00	€ 400,00	=====	Comune Foggia
Art.51 (Divieti speciali)	da € 1.000,00 ad € 4.500,00	€ 1500,00	Sospensione permesso per 60 giorni	Comune Foggia
Art.53 (Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni)	da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi	Comune Foggia
Art.54 (Fiori e piante ornamentali)	da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Foggia
Art.55 (Materiali ornamentali)	da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune Foggia
Art.74 (Recinzione aree - materiali di scavo)	da € 250,00 a € 2.000,00	€ 500,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino dello stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per 10 giorni	Comune Foggia
Art.75 (Introduzione e deposito di materiali)	da € 500,00 ad € 3.000,00	€ 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino dello stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per 10 giorni	Comune Foggia
Art.76 (Orario di lavoro)	da € 500,00 ad € 3.000,00	€ 1000,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino dello stato dei luoghi. Sospensione permesso di ingresso per 10 giorni	Comune Foggia
Altre violazioni al presente Regolamento	da € 250,00 ad € 750,00	€ 250,00	=====	Comune Foggia

Logo ASL
AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

Modulo per certificazione medica per il trasporto salma
(art. 10 - L.R. n. 34/2008)

All'Ufficio dello Stato Civile del Comune di _____
 e del Comune di _____

Alla ASL di _____
 e di _____

Il sottoscritto medico curante Dr./Dr.ssa (1) _____
 Dipendente/Convenzionato con la ASL _____

DICHIARA CHE

Il/la sig./ra _____ nato/a _____
 a _____ il _____ cittadino/a _____
 residente a _____ in Via _____
 n. _____ stato civile _____ coniugato/a con _____ identificato con
 n. _____ rilasciato da _____ il _____

E' **DECEDUTO/A** il giorno _____ alle ore _____ presso _____

E' **ESCLUSO** il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LA SALMA PUO' ESSERE TRASPORTATA senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso:

- Abitazione privata in via _____ a _____
- Obitorio sito in via _____ a _____
- Struttura per il commiato salma in via _____ a _____
- Luogo di culto idoneo sito in via _____ a _____
- Servizio mortuario della struttura ospedaliera pubbliche o privata in via _____ a _____

_____, il _____

Il Medico

Il sottoscritto (2) _____ nella sua qualità di titolare / responsabile della
 conduzione dell'impresa funebre _____ con sede a _____ in via _____
 n. _____ autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di _____
 _____, visto la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig.
 _____ in qualità di avente titolo

DICHIARA

- che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata
 condotta da _____
- che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 10
 della L.R. n. 34/2008 con la salma riposta in contenitore non sigillato;
- che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 10, comma
 4, L.R. n. 34/2008.

Il dichiarante

_____, il _____

Il sottoscritto (3) _____ nella sua qualità di _____ della struttura
 _____ alle ore _____ dichiara di ricevere la salma sopraindicata il giorno _____
 alle ore _____

L'addetto al trasporto

Il dichiarante

Note per la compilazione

1. Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso.
2. L'addetto al trasporto deve inviare il modulo, a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle A.A.S.S.U.L. competenti per territorio.
3. Il responsabile dell'obitorio, della struttura per il commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma o alle A.A.S.S.U.L. competenti per territorio; per il trasferimento presso abitazione privata e luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.

Logo ASL

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U. O. T.

Presidio Ospedaliero di _____

CERTIFICATO NECROSCOPICO
ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 285/1990

Il sottoscritto dr _____, in qualità di medico necroscopo della ASL _____, certifica di aver personalmente accertato la realtà della morte di _____, nato a _____ il _____, cittadinanza _____, residente in vita in _____ alla via _____ n. _____, identificato mediante _____.

L'accertamento della realtà della morte è stato effettuato in data _____ alle ore _____, presso _____, mediante: _____

- rilievo diretto fenomeni abiotici
- accertamento E.C.G. protratto per non meno di 20'
- accertamento morte cerebrale ex D.M. 11.4.2008
- evidenza di decapitazione o maciullamento

Il decesso, sulla scorta delle notizie assunte/desunte¹⁾ da _____, si è verificato in data _____ alle ore _____, presso _____.

- Non sussistono
- Sussistono le previsioni di cui all'art. 10 DPR 285/1990 (decesso per malattia infettiva-diffusiva / segni di iniziale putrefazione / altre ragioni di natura igienico-sanitaria¹⁾) e si dispongono le seguenti prescrizioni: _____

La chiusura in cassa potrà essere effettuata non prima di _____ ore dal decesso.

Il seppellimento avverrà previo rilascio dell'autorizzazione da parte:

- dell'Ufficiale di Stato Civile (art. 6 del DPR 285/1990)
- dell'Autorità Giudiziarie (art. 5 del DPR 285/1990)

Si segnalano i seguenti dati circa la somministrazione in vita di nuclidi radioattivi _____ e si prescrivono le seguenti disposizioni (art. 15 DPR 285/1990) _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO²⁾

¹⁾ Barrare la voce che non interessa
²⁾ Timbro e firma leggibile del medico

Logo ASL
 AZIENDA SANITARIA LOCALE

Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica U. O. T. _____

IL MEDICO NECROSCOPO

Vista la richiesta presentata da _____, nato a _____ il _____, in
 qualità di _____, di sottoporre a cremazione il cadavere _____
 _____, deceduto in questo Comune in data _____ alle ore _____ per
 _____;

Visto l'art 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 10.09.1990, n. 285;

Visto l'art 3, comma 1, lettera a) della Legge 30.03.2001, n. 130;

Visto ¹⁾:

- la Scheda di Morte ISTAT redatta dal Dr. _____ in data _____
 dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla causa di
 morte del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziarica in data _____

CERTIFICA

che il cadavere di _____ può essere cremato, salvo il rilascio
 dell'autorizzazione di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del DPR 285/90.

Si da atto che ¹⁾:

- è stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento
 Regionale di attuazione della L.R. 34/2008;
- non è stato effettuato il prelievo di formazioni pilifere di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale di
 attuazione della L.R. 34/2008, in quanto _____;
- il cadavere non è portatore di pacemaker;
- il cadavere era portatore di pacemaker e questo è stato rimosso, come risulta da attestazione a firma di

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO ²⁾

¹⁾ Barrare la voce che interessa

²⁾ Timbro e firma leggibile del medico



Comune di Foggia

Certificato a. 4

CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI D'AFFEZIONE MORTI

REGIONE PUGLIA COMUNE di _____ A.S.L. _____ N° Certificato _____

PROPRIETARIO	DETENTORE	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

PRIVATO [] ALLEVAMENTO [] SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI []

IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I

N°	SPECIE	RAZZA	Peso Kg.	SESSO	DATA DI NASCITA (giorno-mese-anno)	MICROCHIP/TATUAGGIO (compilare con attenzione)
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /	

In data odierna il sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra indicato/i

MORTO/I [] ABBATTUTO/I D'URGENZA [] ABBANDONATO []

Stabilendo quale probabile causa di morte _____

Al sensi del Reg. CE 1060/2009, si dispone per l'invio a:

Inceneritore [] Impianto di trasformazione [] Impianto di transito [] Sotterramento* []

* In caso di sotterramento, si esclude la presenza di malattie infettive e diffuse gravi

Il Veterinario
timbro (o nome e cognome) e firma

_____ il, ____/____/____

Si dichiara che il/i capo/i sopra descritto/i è/sono pervenuto/i in data ____/____/____ presso:

Inceneritore [] Impianto di trasformazione [] Impianto di transito* [] Cimitero per an. d'affezione []

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

a mezzo trasportatore:

DITTA	LOCALITA'	COMUNE	PROV.

Il responsabile impianto destinazione

4 copie: 1 Veterinario provenienza - 1 impianto di destinazione
1 copia da restituire all'ASL provenienza - 1 copia proprietario\detentore

Dichiarazione di morte

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di _____

Il sottoscritto _____
in qualità di _____

dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, il decesso di

Nome e cognome del defunto _____

Sesso _____

Luogo e indirizzo del decesso ⁽¹⁾ _____

Data del decesso _____

Ora del decesso _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente nel Comune di _____

alla via _____

Generalità del coniuge ⁽²⁾ _____

luogo e data

firma del dichiarante

1 - indicare il Comune, l'indirizzo ed il luogo preciso della morte

2 - Indicare le generalità del coniuge anche nel caso in cui il defunto fosse vedovo o divorziato

Logo e denominazione della struttura _____

Avviso di morte

Al Signor Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di _____

Il sottoscritto _____
in qualità di ⁽¹⁾ _____

dichiara, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, il decesso di

Nome e cognome del defunto _____

Sesso _____

Luogo e indirizzo del decesso ⁽²⁾ _____

Data del decesso _____

Ora del decesso _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente nel Comune di _____

alla via _____

Generalità del coniuge ⁽³⁾ _____

luogo e data

timbro e firma del dichiarante

1 - direttore della struttura o suo delegato

2 - indicare il Comune, l'indirizzo ed il luogo preciso della morte

3 - indicare la generalità del coniuge anche nel caso in cui il defunto fosse vedovo o divorziato

CONFERIMENTO MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE

Io sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente in _____ rec. Telefonico _____ cod. fiscale _____ doc. d'identità tipo _____ nr. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità di _____ del/della defunto/a _____

Nome e Cognome _____	di _____	anni _____
cittadinanza _____	deceduto/a alle ore _____ del _____	giorno _____
presso _____	nato/a il _____	
a _____	(documento _____)	d'identificazione: _____
tipo _____ nr. _____)	residente in _____
Paternità _____ Maternità _____ Professione _____		
Stato Civile:		
<input type="radio"/> Celibe / Nubile		
<input type="radio"/> Coniugato/a con _____ il _____ nato/a il _____ a _____ residente _____		
<input type="radio"/> Separato/a legalmente da _____ il _____ nato/a il _____ a _____ residente _____		
<input type="radio"/> Vedovo di _____ deceduto/a il _____ a _____		

Incarico la Ditta _____ ad espletare le pratiche e ad anticipare, a mio nome e per mio conto, tutte le spese relative all'organizzazione del servizio funebre per la suddetta salma, attenendovi a quanto stabilito nel preventivo richiestovi. In particolare:

Il trasporto funebre avrà inizio il giorno _____ alle ore _____ con partenza da _____ sosta alle ore _____ presso _____ per svolgimento del rito religioso/civile e destinazione finale al cimitero di _____ la salma è destinata ad essere

- Inumata nel suindicato cimitero
- Tumulata nella tomba già esistente (concezione tipo _____ nr _____)
- Tumulata in sepoltura da prenotare, per la quale diamo specifico mandato
- Preventivamente cremata presso l'ara di _____

Vogliate far intestare la fattura e/o ogni certificazione fiscale inerente il funerale commissionatoVi a:

Nome Cognome _____ residente in _____
 Via _____ n. _____ c.a.p. _____ Comune _____ cod. Fiscale _____ recapiti telefonici _____

_____ In fede _____

Per accettazione e per dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, di utilizzare i presenti dati esclusivamente al fine del servizio funerario commissionato

L'Impresa _____

In fede _____

Licenza di P.S. n. _____ del _____ Autorizz. Amm. n. _____ del _____ P.I.V.A.: _____ C.F. _____

Modello-tipo b. 4

Modulo Istanza e rilascio di autorizzazione al trasporto di cadavere
(comma 1, art. 10bis, L.R. n. 34/2008)

marca
da
Bollio

Al Comune di _____

Il sottoscritto/a (1) _____ nato/a _____ il _____ residente a _____ in via
_____ n. _____ cap. _____ documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da
_____ il _____ in qualità di (2) _____
oppure dalla Impresa di O.F. _____ sita in _____ alla via _____

CHIEDE:

il rilascio dell'**autorizzazione** al trasporto del cadavere di: **Cognome/Nome** (1) _____ nato
a _____ il _____ cittadinanza _____ abitante in vita a _____ in via
_____ C. F. _____. Il decesso è avvenuto nel Comune di _____ in data
_____ alle ore _____. Da(3) _____ a (4) _____ sito/a in via
_____ nel Comune di _____ previa sosta per le esequie presso la chiesa di
_____. In _____ il trasporto verrà effettuato dalla Impresa denominata
_____ sita in _____ alla via _____ tramite il veicolo tipo
_____ targato _____ e condotto da _____ accompagnato dai necrofori: 1
_____ 2 _____ 3 _____ 4
_____ il richiedente _____
_____ n _____

COMUNE DI _____

Il responsabile dell'ufficio, vista la richiesta sopraindicata, **autorizza** il trasporto del cadavere di _____
meglio sopra individuato, da _____ a _____ previa sosta presso
_____ da parte della Impresa _____ accompagnato dai necrofori sopraportati. Con il
veicolo tipo _____ Targa _____ condotto da _____

N.B. il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri necrofori, purchè ad accoglierlo ci
sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

_____ il _____

Il Responsabile del Servizio o ufficio

Note per la compilazione

1. Familiare o avente titolo. Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento.
2. Indicare il grado di parentela o titolo a richiedere il trasporto
3. Indicare il luogo di partenza del cadavere
4. Indicare il luogo di destinazione del cadavere.

Identificazione di cadavere e chiusura feretro (comma 7, art. 10-bis L.R. n. 34/2008)

Il sottoscritto _____ dipendente dell'impresa funebre (a) _____ con sede a _____, chiamato ad eseguire la chiusura del feretro del/la Sig./ra _____ nato/a _____ il trasporto _____ il _____ cittadino/a _____ residente a _____ in Via _____ n. _____ C.F. _____ deceduto il _____ alle ore _____ in _____ con trasferimento del cadavere dal Comune di _____ al cimitero/crematorio di _____ previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA CHE:

- il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere e in particolare:
 - il cadavere è stato racchiuso in duplice cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo, munita di valvola di neutralizzazione gas;
 - il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto, fuori Regione, anche per distanze superiori a 100 Km;
 - il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;
 - il cadavere è stato sottoposto a trattamento antiputrefattivo, come da certificazione allegata;
 - sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie: _____;
 - esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte, del/la defunto/a.
1. il trasporto avverrà è avvenuto in data _____ alle ore _____ come da autorizzazione al trasporto prot. N° _____ del Comune di _____ in data _____ tramite l'impresa di _____ con l'auto targata _____ condotta da _____;
2. La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;
3. Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante: documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____; (b) in mancanza di documenti, difficoltà nel riscontro tra il defunto e la foto sul documento, si fa ricorso a 2 testimoni identificati;
- A. Sig. _____ documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____;
- B. Sig. _____ documento di riconoscimento tipo _____ n. _____ rilasciato da _____; Località _____ il _____;
4. A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il Comune ove tale ditta ha sede, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata) riprodotto anche in calce al presente documento;
- Della presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene redatta in 4 copie;
- n. 1 - una copia, l'originale, è allegata alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione;
 - n. 2 - una copia al Comune di partenza (d), inviata anche a mezzo fax, e-mail o servizio postale;
 - n. 3 una copia alla ASL di partenza (e), inviata anche a mezzo fax, mail o servizio postale;
 - n. 4 - una copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.

1° testimone _____



L'addetto alla chiusura _____

2° testimone _____

L'addetto al trasporto _____

Località _____, il _____

Il sottoscritto (c) _____ addetto alla struttura ricevente, denominata _____

sita in _____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____ alle ore _____

Località _____, il _____ Il ricevente _____

Marca da bollo

**Modulo per la richiesta dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri**
(L.R. n. 34/2008, art. 12, c. 1; art.13, c. 1 - 3)

Al Comune di _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di
riconoscimento tipo ⁽¹⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità
di ⁽²⁾ _____, in considerazione della manifestazione di volontà del defunto o degli
aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come risulta dai seguenti atti e documenti
allegati ⁽³⁾:

- disposizione testamentaria del defunto
 volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione
 dichiarazione di volontà resa dal coniuge
 volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76, e 77 C.C. e, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri del defunto

Cognome/Nome _____ nato a _____ il _____
cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via _____
n. _____ C. F. _____ deceduto nel Comune di _____
via _____ in data _____ alle ore _____

Il cadavere sarà trasportato dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____ previa
sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'impresa
di _____ autorizzazione n. _____ targato _____, condotto da
_____ accompagnato dal necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo
trasferimento delle ceneri nel Comune di _____, per essere destinate a ⁽⁴⁾:

Affidamento personale a _____, nato a _____, documento di
riconoscimento tipo ⁽¹⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla via
_____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

- Dispersione che sarà effettuata ⁽⁵⁾, come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza,
 a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
 b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
 c. in natura, e specificamente in ⁽⁶⁾:
 mare lago fiume aria _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Note per la compilazione

- 1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento.
- 2) Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto
- 3) Allegare la documentazione, in originale o in copia conforme, da cui si evince la volontà del defunto
- 4) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 5) Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è indicato dall'avente diritto
- 6) Specificare la località



Comune di Foggia

Marca da
bollo

**Modulo per autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali,
al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri**
(L.R. n. 34/2008, art. 12, c. 1; art. 13, c. 1 - 3)

COMUNE di _____
Il Responsabile del Servizio / Ufficio

Vista istanza prodotta in data _____ dal sig./ra _____ nato/a _____
il _____ cittadinanza _____ residente a _____
in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti
mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento / seppellimento delle ceneri del defunto
_____ nato a _____ il _____ cittadinanza _____
già residente in via _____ in via _____
n. _____ C. F. _____, deceduto nel Comune di _____
in data _____ alle ore _____;

AUTORIZZA

il trasporto del cadavere/resti mortali di _____, come sopra generalizzato, dal Comune di _____
al crematorio sito nel Comune di _____ previa sosta presso _____
per le esequie, con il veicolo dell'impresa _____ avente sede legale in _____
autorizzazione n. _____ targato _____, condotto da _____
accompagnato dai necrofori: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un adeguato numero di operai per le necessarie operazioni.

Luogo e data _____

Il Responsabile del Servizio / Ufficio

L'Ufficiale di Stato Civile

Vista istanza prodotta in data _____ dal sig./ra _____ in ordine al rilascio
dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione / affidamento /
seppellimento delle ceneri del defunto _____;

Vista la documentazione prodotta in ordine alla manifestazione di volontà del defunto o degli aventi titolo di essere
cremato e della successiva destinazione delle ceneri;

Visto l'Allegato A/3 - Il Certificato del medico della ASL che Nulla Osta alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere/resti mortali di _____ presso il crematorio sito nel
Comune di _____ con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di _____
per essere destinata a ⁽¹⁾ _____.

Affidamento personale a _____ nato a _____ documento di
riconoscimento tipo ⁽²⁾ _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____, con
l'obbligo di conservare le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla via
_____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata, come da apposito verbale che dovrà essere consegnato entro tre giorni a questo
Ufficio di Stato Civile,

- a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
c. in natura, e specificamente in:
 mare lago fiume aria ⁽³⁾ _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

L'Ufficiale di Stato Civile

Nota per la compilazione

1) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando.

2) Indicare estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario

3) Indicare la località

VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
...../...../....., incaricato della dispersione in qualità di _____, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

DICHIARO CHE

Oggi alle ore presso (indicare area)
..... sono state disperse
dal/la signor/a (nome/cognome) nato/a a il
...../...../..... residente in via
..... a le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di
..... nato/a a il/...../.....
deceduto/a a il/...../.....
Eventuali altre annotazioni

DICHIARO CHE

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota

- la stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari
- la stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
- la stessa sarà consegnata presso gli uffici siti nel cimitero di previa asportazione della targhetta e presentazione del presente verbale

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarne una agli atti d'ufficio dell'impresa, una consegnata al comune di la terza a chi ha richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**L'incaricato
Firma**

....., il _____

**Modulo per la richiesta e autorizzazione al trasporto e seppellimento di animali d'affezione
(comma 3, art. 7, L.R. n. 34/2008)**

Il/La sig./ra _____ nata a _____ il
 _____ cittadinanza _____ residente a _____ in via
 _____ n. _____ C.F. _____ docum. identità _____ (1)
 _____ in qualità di possessore delle spoglie dell'animale (1)
 identificato con (2) _____ di taglia (3) _____ e
 peso di circa Kg _____ ne chiede l'autorizzazione al trasporto per la sepoltura presso (4)
 _____ sito nel Comune di _____ inoltre

DICHIARA

che l'animale di cui innanzi:

- non ha morsiato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte (5)
- non è stato morsiato da animali sconosciuti negli ultimi mesi (5)

_____, il _____
 Il proprietario

Identificato con documento _____ rilasciato da _____ il _____

Il sottoscritto medico veterinario _____ iscritto all' Ordine della Provincia
 di _____ n. iscrizione _____ esclude la presenza di rischi per la salute pubblica

AUTORIZZA

il trasporto da _____ a _____ per la sepoltura delle spoglie
 dell' animale sopra specificato.

_____, il _____
 Il medico veterinario/timbro

Spazio riservato alla struttura di destinazione

La spoglia dell'animale in questione è stata accolta il _____ nell'area di sepoltura per animali di

Il gestore

Note per la compilazione

1. Indicare la specie animale (es. gatto, cane, ecc.)
2. N. di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente.
3. Indicare se placata, media o grossa taglia.
4. Indicare la denominazione dell' area di sepoltura.
5. Solo in caso di mammifero.